

	Ente COMUNE DI SOLTO COLLINA Provincia di Bergamo	Numero 8	Data 23-02-2018
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI			

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

MAURIZIO ESTI	SINDACO	Presente
COSTANTINO CONSOLI	VICE SINDACO	Assente
DAVIDE GHIDINI	CONSIGLIERE	Presente
NISIDE BERTOLA	CONSIGLIERE	Presente
GIAN FRANCO DANESI	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIO NEGRINELLI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDRETTI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA SUARDINI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDEMONTI	CONSIGLIERE	Assente
FRANCESCA ROMELI	CONSIGLIERE	Assente
DANIELE ZIBONI	CONSIGLIERE	Assente

Assistite il Segretario Comunale DOTT.SSA COSIMA DE CARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il DOTT. MAURIZIO ESTI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

Il **Sindaco-Presidente** dà lettura dell'oggetto posto al punto n. 8 dell'ordine del giorno: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - " e cede la parola al consigliere delegato al Bilancio dott.ssa Bertola Niside, per relazionare in merito.

Relazona, quindi, il consigliere delegato al Bilancio dott.ssa Bertola Niside, come segue: "Il bilancio di previsione finanziaria 2018- 2020 rappresenta lo strumento di programmazione finanziaria funzionale al perseguimento degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale, relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017- 2022, approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 di data 22 giugno 2017. Gli indirizzi sono declinati negli obiettivi strategici e negli obiettivi operativi del Documento unico di programmazione 2018-2020. Tale documento programmatico costituisce il presupposto dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2018 - 2020, in quanto le previsioni finanziarie in esso contenute sono e devono essere funzionali e finalizzate al perseguimento di tali obiettivi. Il bilancio di previsione 2018 - 2020 si caratterizza per la sua funzionalizzazione all'indirizzo programmatico dell'Amministrazione comunale inerente l'attivazione ed il potenziamento di servizi e di progetti per la valorizzazione e rigenerazione del Comune, oltreché per l'attivazione di nuovi investimenti e la continuità nel garantire servizi di qualità ai cittadini. Le risorse finanziarie per tali innovative progettualità ed iniziative sono declinate nelle diverse missioni e programmi del bilancio di previsione: trovano finanziamento all'interno di poste di spesa già esistenti. Alla formazione del bilancio di previsione 2018 - 2020, in stretta sinergia con la formazione del DUP, hanno in modo innovativo partecipato tutti i servizi comunali, in un costante confronto attivo con il Sindaco e gli Assessori. Grazie a tale intenso lavoro e attività ed in virtù di un'oculata e ottimale programmazione finanziaria, si dispongono quindi le risorse necessarie per realizzare servizi e progetti per la valorizzazione e rigenerazione del Comune, per alcuni investimenti strategici, per finanziare iniziative e progetti di crescita e di benessere e per garantire a tutti i cittadini servizi di assistenza, cultura, istruzione e partecipazione di ottimale qualità, senza alcun aumento della pressione fiscale. Tale risultato si consegue nonostante l'ulteriore complessiva riduzione delle risorse finanziarie a disposizione. Il D.Lgs. 29 novembre 2017 pubblicato nella G.U. del 06 dicembre 2017 n. 285, ha ulteriormente differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 degli enti locali;

L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

L'Amministrazione comunale opera la scelta di confermare la politica tributaria e tariffaria a favore delle famiglie e degli operatori economici non aumentando per il 2018 la pressione fiscale a carico delle stesse, come previsto dal Protocollo di Finanza Locale per il 2018.

In attuazione di tale indirizzo e scelta l'Amministrazione comunale ha determinato e determinerà per l'esercizio 2018 le aliquote d'imposta e le tariffe dei tributi locali e dei servizi locali.

La legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9 della legge n. 243 del 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un saldo e di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. n. 118 del 2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e

3 ali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni indicate nel medesimo schema. Per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel calcolo del pareggio di bilancio.

Non avendo, questa amministrazione approvato il Rendiconto 2017, nel bilancio 2018/2020 che andremo ad approvare non comparirà il valore relativo al fondo pluriennale vincolato, che verrà a sua volta inserito dopo l'approvazione del Rendiconto.

Con la deliberazione del Consiglio comunale 25 del 30 luglio 2015 è stata, tra l'altro, rinviata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'anno 2016, secondo quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale e dagli articoli 3, comma 12 e 11 bis comma 4 del d.lgs. n. 118 del 2011, ulteriormente prorogata all'anno 2018.

Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18 bis del Decreto legislativo n. 118 del 2011 il Bilancio di previsione finanziaria 2018 - 2020 presenta altresì gli allegati predisposti così come richiesto dalla normativa.

Unitamente alla proposta di bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020 è stata trasmessa al Consiglio comunale la proposta di articolazione delle tipologie in categorie di articolazione dei programmi in macroaggregati a mero fini conoscitivi.

Dato atto che non vi sono altri interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

VISTO che il D.Lgs. 285/17 ha prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione** per l'anno 2018 degli enti locali.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *"armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili"*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

- b) potevano rinviare al 2017 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
- c) potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
- d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2018 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017 come deliberato da questa amministrazione;

Richiamata la propria deliberazione di consiglio comunale n. 25 in data 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2016 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- D.Lgs 118/2011, obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le

previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 42 in data 06/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il DUP 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 11 in data 01.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene conto degli eventi contabili sopravvenuti al fine di presentare al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione approvato ed aggiornato;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 12 in data 01.02.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 22/02/2018 relativa **all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 in data 22/02/2018 relativa all'approvazione del piano finanziario **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 22/02/2018 relativa **all'approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF** di cui al D.Lgs.n.360/1998;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 01.02.2018 relativa **all'approvazione dei Servizi a domanda individuale per l'esercizio di competenza;**
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 01.02.2018 di **destinazione proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2018, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2015 e 2016 a valere sul patto di stabilità interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

Considerato che il bilancio di previsione 2018-2020 non si avvale di questa facoltà;

La Legge di Stabilità per il 2018 prevede il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato. Il blocco è limitato all'anno 2018 e si riferisce esclusivamente ai tributi comunali, provinciali e regionali, e non alle altre entrate di natura non tributaria; riguarda non solo le tariffe, ma anche le aliquote e i canoni aventi natura tributaria. Il blocco, tuttavia, non è generalizzato in quanto sono previste deroghe ed esclusioni.

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12) a meno di inderogabili esigenze di servizio, e/o mancata disponibilità del mezzo comunale e/o economia di tempi rispetto all'auso dei mezzi di trasporto pubblici con rimborso Km pari al biglietto del mezzo di trasporto pubblico;
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20

dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs.

267/2000; Visto il parere del Ministero Interno del 12/02/2014, relativo al quorum

validità sedute consiglio comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 7 voti favorevoli , n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, espressi per alzata di mano, dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011 di cui si riportano i riepiloghi finali:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

- 2) **di dare atto** che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato;
- 3) **di dare atto** che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) **di dare atto che**:
 - con deliberazione n. 8 del 01.02.2018 la Giunta Comunale ha approvato la

- destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art.18 della Legge 7 dicembre 1999, n.472;
- con deliberazione n. 7 del 01.02.2018 la Giunta ha approvato i servizi a domanda individuale effettuandone la ricognizione dei costi e la percentuale di copertura per l'anno 2018;
 - con deliberazione n. 09 del 01.02.2018 la Giunta Comunale ha approvato Il programma triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale per il triennio 2018-2020;
 - il Consiglio Comunale per quest'anno conferma le tariffe/aliquote IUC nelle componenti IMU e TASI per l'anno 2018 già in vigore dal 2015 come da delibere in data odierna;
 - il Consiglio Comunale conferma l'aliquota opzionale comunale IRPEF per l'anno 2018 già in vigore come da delibera CC n. 7 in data 30/03/2017;
 - con deliberazione n. 4 in data 22/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano finanziario con le relative tariffe Tari per l'anno 2018 e le relative rate di scadenza per l'anno 2018;
 - restano confermate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi vigenti non espressamente approvate per l'anno 2017;
- 5) DI FAR PROPRIE le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l'anno 2018 come dalle delibere di Giunta e Consiglio in premessa richiamate e come da prospetto allegato.
- 6) Di prendere atto che il Consiglio Comunale non ha approvato i criteri generali e il programma per gli incarichi e le collaborazioni esterne per l'anno 2018 in quanto non prevede di dare incarichi a soggetti esterni all'organigramma comunale per attività di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
- 7) di disporre l'esenzione dal pagamento della Tassa occupazione suolo pubblico dei passi carrabili;
- 8) di confermare le tariffe vigenti relative alla T.O.S.AP. e all'Imposta sulla Pubblicità e Diritto Pubbliche affissioni;
- 9) **di rideterminare**, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
- a. studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - b. relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - c. sponsorizzazioni;
 - d. missioni;
 - e. attività esclusiva di formazione;
 - f. manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
- 10) **di inviare** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 11) **di pubblicare** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Successivamente, data l'urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 voti favorevoli , n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, espressi per alzata di mano, dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della deliberazione suindicata.

Addì, 16-02-2018



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
GIANCARLO ZANA

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della deliberazione suindicata.

Addì, 16-02-2018



IL RESPONSABILE SERVIZIO
GIANCARLO ZANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
DOTT. MAURIZIO ESTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

Cosima De Carlo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno *28/2/2018* e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

Solto Collina, li *28/2/2018*



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

Cosima De Carlo

Estremi esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000

Solto Collina li *28/2/2018*



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

Cosima De Carlo

